

***Sentenza n. 147 del 2005 (Attività libero-professionale dei veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale)***

La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento alla legge della Regione Piemonte che disciplina l'attività libero-professionale dei medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale.

Oggetto di specifico esame è stato l'articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 1997, n. 4 (Regolamentazione dell'esercizio dell'attività libero professionale dei medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale) - che vieta al medico veterinario di svolgere l'attività professionale nell'ambito territoriale dell'azienda sanitaria di appartenenza ed impedisce allo stesso di essere titolare di una struttura ambulatoriale privata - impugnato in via incidentale dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, in relazione agli articoli 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione.

Per il giudice *a quo*, la suddetta disciplina violerebbe, in primo luogo, gli articoli 4 e 35 della Costituzione, essendo ingiustificatamente preclusiva delle concrete possibilità di esercizio della libera professione da parte dei veterinari dipendenti pubblici e quindi lesiva del diritto al lavoro; violerebbe, altresì, l'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto la normativa regionale prima ammetterebbe i veterinari all'esercizio dell'attività libero-professionale al di fuori delle strutture pubbliche, al di fuori dell'orario di servizio, al di fuori del "plus orario" e al di fuori del lavoro straordinario (art. 1, comma 1) ma poi restringerebbe in modo contraddittorio le possibilità di esplicazione del diritto fino a vanificarlo. Risulterebbero violati, infine, l'articolo 120 della Costituzione, in quanto il legislatore regionale determinerebbe un indebito limite spaziale allo svolgimento dell'attività professionale, nonché l'articolo 117 della Costituzione, in quanto la disciplina regionale si discosterebbe dai principî fondamentali della materia desumibili dalla normativa statale, i quali consentirebbero ai medici dipendenti pubblici l'esercizio della libera professione, facendo salva la possibilità di regolamentarne le modalità, onde evitare un concreto pregiudizio per il servizio pubblico.

La Consulta, nel bocciare tali doglianze, ricorda che la legge regionale denunciata opera nella materia della tutela della salute di competenza legislativa concorrente, sia considerando il precedente che l'attuale contenuto del Titolo V della seconda parte della Costituzione, e quindi sicuramente spetta al legislatore statale la determinazione dei principî fondamentali in materia. Ciò è avvenuto con la disposizione di cui articolo 36, comma 1, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), secondo la quale «il personale veterinario ha la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale, fuori dei servizi e delle strutture dell'unità

sanitaria locale, purché tale attività non sia prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali dell'unità sanitaria locale stessa, né incompatibile con gli orari di lavoro, secondo modalità e limiti previsti dalla legge regionale». La legge della Regione Piemonte n. 4 del 1997 dà attuazione a quanto previsto da tale norma in termini che non appaiono irragionevoli o confliggenti con specifiche disposizioni costituzionali, né eccedenti la discrezionalità attribuita al legislatore regionale in quanto, conformemente a quanto stabilito dalla legge statale, mira a contemperare l'interesse al lavoro con altri valori costituzionalmente rilevanti come il controllo zoiatrico sul territorio e, più in generale, la tutela della salute.

*Non è dunque affatto contraddittorio – afferma la Corte – rispetto all'affermazione della generale libertà dei medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale di svolgere attività libero-professionale al di fuori delle strutture pubbliche, al di fuori dell'orario di servizio, al di fuori del “plus orario” e al di fuori del lavoro straordinario (art. 1, comma 1, della legge regionale censurata), che il legislatore regionale abbia ritenuto di porre limitazioni allo svolgimento di tale attività a tutela delle esigenze delle finalità istituzionali delle strutture pubbliche, in misura tale da non svuotare del tutto il contenuto del diritto e proprio in ossequio ai principî fondamentali stabiliti dal legislatore statale. (Considerato in diritto n.5)*

Dott. ssa Paola Garro